



COMUNE DI CERIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.57

OGGETTO:

**Programmazione del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023.
Provvedimenti.**

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di settembre alle ore sedici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAVIGLIA MAURIZIO - Sindaco	Sì
2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Stefania Caviglia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, relatore;

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. prevede che *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- **l'art. 2 del D.lgs.165/2001** stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, prevede che, *“[...] Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. [...] Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- in materia di dotazione organica, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che, *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale*;
- art. 6 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*;

CONSIDERATO che:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 08/05/2018 recante le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all’art.6-ter del D.lgs. n.165/2001;
- dette linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- il nuovo concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze dell’ente sia sotto il profilo quantitativo, riferito alla consistenza numerica del personale necessario all’amministrazione, sia sotto il profilo qualitativo riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa;
- vengono favoriti cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell’evoluzione normativa e dell’organizzazione del lavoro e delle professioni;
- la predisposizione del piano del fabbisogno, alla luce delle linee guida, comporta il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica che da contenitore rigido (insieme di posti coperti e vacanti) diventa strumento dinamico finalizzato a rilevare le effettive esigenze dell’ente concepito in termini di valore finanziario fatto salvo il rispetto del vincolo di spesa potenziale massima del personale;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica che si sostanzia in un valore finanziario di “spesa potenziale massima” affermano che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*;

VISTA, ai fini della corretta interpretazione delle linee di indirizzo in materia di predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP), in particolare della corretta determinazione del tetto di spesa potenziale degli enti locali soggetti al patto di stabilità, la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti per la Puglia n. 111/2018/PAR, nella quale si evidenzia che, secondo le linee di indirizzo introdotte dal D.M. 08/05/2018 all’articolo 2 comma 2.1, “...l’indicatore di spesa massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”, confermando così che per gli enti locali in passato sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sia corretto identificare il tetto di spesa potenziale con la spesa media del triennio 2011-2013;

RICHIAMATA propria precedente deliberazione n. 28 in data 21/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022”;

RILEVATO che, in relazione a sopraggiunte esigenze organizzative e funzionali inerenti il personale, conseguenti anche a cessazioni nelle more intervenute, si rende necessario approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023 nel rispetto della legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

CONSIDERATO poi che, in questa sede, occorre altresì aggiornare il calcolo degli spazi assunzionali a disposizione dell'Ente a seguito della approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte dei conti, Sez Emilia Romagna, con deliberazione n. 55/2020, che qui si riportano: *“Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, il Collegio rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ente al momento dell'adozione della deliberazione relativa all'assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile - fra entrate correnti e spesa del personale.”*

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato da ultimo dall'art.16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. legge di stabilità 2012, il quale stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere....omissis...”*;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Ceriana soggiace alla disciplina vincolistica in materia di spese di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il cui testo vigente è il seguente:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a)...

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni;
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. La violazione della norma in argomento comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione oltre che il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni in argomento;

557-quater (inserito dall'art.3, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"). Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ossia l'obbligo di riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti che la Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazioni n. 27/SEZAUT/2015/QMIG, confermata con n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, aveva interpretato come cogente e precettivo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 25/2014/QMIG, ove si afferma che, con l'introduzione del su richiamato comma 557-quater all'art. 1 della legge n. 296/2006 (operata dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014), *"il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno (ora soggetti all'equilibrio di bilancio) – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del d.l. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico – assunzionale e di spesa – più restrittivo. (...) In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 2011/2013 – in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta";*

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in materia di contenimento della spesa di personale, precisa che: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734";

- le disposizioni normative in materia di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o di rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della L. 243/2012 o, in più generale, agli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018;

VISTE le determinazioni della Corte dei conti n. 1/2018 Sez. controllo Sardegna e n. 369/2017 Sezione controllo Veneto;

DATO ATTO che:

- è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con esito negativo giusta la surrichiamata deliberazione di Giunta comunale n. 56/2021 del 22/03/2021;
- è stato rispettato il vincolo di finanza pubblica coincidente con l'equilibrio di bilancio ex D.Lgs. 118/2011 per l'anno 2020;
- sono stati rispettati i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, nonché quelli previsti per l'invio dei relativi dati alla BDAP, ai sensi dell'art. 9, commi da 1-quinquies a 1-octies del D.L.113/2016 convertito con modificazioni dalla legge 160/2016 come modificato dall'art. 1, comma 904, della L. 145/2018;
- con delibera CC n. 26 del 20/11/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con delibera di CC n. 36/2020 del 30/12/2020, è improntato al rispetto del vincolo di finanza pubblica coincidente con l'equilibrio di bilancio ex D.Lgs. 118/2011;
- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- - è stato rispettato il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii per l'anno 2020;
- la spesa di personale prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è contenuta entro il valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013;
- è stato rispettato l'obbligo di attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008;

EVIDENZIATO che il quadro normativo in materia di capacità assunzionali dei comuni è stato innovato per effetto dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n.34 - nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n.58, come modificato dall'art.1, comma 853, lett .a),b) e c) del D.L. 27/12/2019 n.160 - e , successivamente, dall'art.17, comma 1-ter del D.L. 30/12/2019 n.162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n.8, che ha apportato significative modificazioni al sistema di calcolo della capacità assunzionale dei comuni attraverso il superamento delle regole basate sul principio del turn over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale prevedendo, in particolare, al citato art. 33, c.2 che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma [...] i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore*

medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato [...]”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020), attuativo delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L n.34/2019, con cui:

- si è previsto che le nuove disposizioni assunzionali si applichino ai Comuni a decorrere dal 20 aprile 2020;
- sono state fornite le seguenti definizioni dei concetti di “spesa di personale” e di “entrate correnti”;

spesa di personale “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”;

entrate correnti “media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata”;

VISTA la circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata dal Ministro per Pubblica Amministrazione dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dell’Interno, con la quale:

- sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- sono state individuate le tre fattispecie che possono ricorrere nell’applicazione della nuova normativa, ossia Comuni che, per ciascuna classe demografica, si collocano al di sotto del valore soglia più basso (Tabella 1) ovvero al di sopra del valore soglia più alto (Tabella 3) ovvero tra i due valori soglia;
- sono stati chiariti gli effetti della nuova disciplina sull’istituto della mobilità tra Enti previsto dall’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004 e s.m.i., precisando che “... *deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria...non si potrà più considerare l’assunzione per mobilità come neutrale ai fini della finanza pubblica ma effettuata a valere sulle proprie facoltà assunzionali*”;

DATO ATTO, in attuazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 e ai fini della determinazione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, dell’osservanza dei seguenti criteri:

- a) gli impegni di competenza riguardanti la spesa del personale da considerare,

sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.01.01.002, nonché i codici spesa U.1.01.01.01.006, U.1.01.02.01.001, U.1.01.01.01.004 e U.1.02.01.01.001;

b) le entrate correnti da considerare sono quelle riportate negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;

c) il FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media, è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso;

DATO ATTO, ai fini della determinazione della capacità assunzionale in conformità all'impianto normativo fin qui richiamato, che:

- al Comune di Ceriana, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 – Tabella 1, per fascia demografica di appartenenza (tra 1.000 a 1.999 abitanti) di cui alla lett. b), è assegnato il valore soglia del 28,6%, avendo n. 1.163 abitanti al 31/12/2019;

- il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, è pari al 25,78% e che pertanto pone questo ente nella fascia dei Comuni virtuosi poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia secondo la classificazione indicata dal D.M. all'articolo 4, tabella 1;

- lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ossia fino al raggiungimento della soglia massima del D.M. Tabella 1 per la fascia demografica di appartenenza, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari ad € 31.331,24;

CONSIDERATO che:

- l'art. 4, comma 2, del citato decreto dispone *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

- l'art. 5, limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata in Tabella 2 (incremento calmierato), in percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, e che per il Comune di Ceriana tale percentuale è fissata per l'anno 2021 nel 29% (83.216,05);

VISTA la Circolare del 13/05/2020 secondo cui i valori percentuali riportati nella Tabella 2 del D.M. 17/03/2020 rappresentano un incremento rispetto alla base «spesa di personale 2018», per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;

RILEVATO pertanto che:

- il Comune di Ceriana dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari ad € 31.331,24 fino al raggiungimento del valore soglia di massima spesa del personale;

- il Comune può dunque procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato entro lo spazio finanziario di € 31.331,24, che risulta inferiore al valore dell'incremento calmierato € 83.216,05;

RAVVISATA la necessità, nell'ambito della pianificazione del fabbisogno di personale 2021-2023, di operare scelte organizzative in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini secondo le linee di indirizzo di cui al citato articolo 6-ter, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001, oltre che sostenibili sotto il profilo economico finanziario e coerenti con il regime vincolistico in materia di spesa di personale e di assunzioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ciascuna amministrazione, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, deve indicare la consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. La copertura dei posti vacanti deve comunque avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

DATO ATTO che, a seguito della realizzazione del piano assunzionale 2021/2023, così come modificato con la presente deliberazione, la dotazione organica risulterà essere definita dai posti attualmente coperti, i posti oggetto di obbligo di conservazione del posto e programmazione prevista;

DATO ATTO che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art.1, comma 557 e segg L.296/2006 e s.m.i., è pari ad euro € 307.720,53 MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013, ovvero il valore medio di spesa del triennio 2011-2013 indicato quale parametro di riferimento, mentre la spesa del personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno 2021, ridotta della spesa delle cessazioni in corso d'anno e sommata a quella del personale che si prevede di assumere in ossequio al presente piano è pari ad € 288.472,12, rientrando pertanto nei vincoli di spesa previsti dalle norme vigenti in materia;

ATTESO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni per assicurare un adeguato livello quali-quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro i limiti posti dalla legislazione vigente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere alla rimodulazione del fabbisogno a tempo indeterminato dell'Ente come segue:

Anno 2021

- assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Cat C, a tempo pieno e indeterminato, in sostituzione di personale cessato nell'anno 2021, tramite concorso indetto con DGC n. del 37 del 08/06/2021;

Anno 2022

-

Anno 2023

-

Si allega specifico Prospetto, **Allegato A**, riepilogativo del fabbisogno a tempo indeterminato integrato con i relativi costi;

DATO ATTO che le spese di personale risultano compatibili con i limiti e le soglie assunzionali previste dalla normativa vigente e come meglio specificato nella Tabella **Allegato B**;

RILEVATO che sulla base delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 08/05/2018, *“il PTFP deve indicare le assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio, nonché ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile nel rispetto della disciplina ordinamentale di cui agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché delle limitazioni di spesa previste dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dall’art. 14 del d.l. 66/2014 e rimarcando sempre la necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica previsti di cui occorre dare ogni evidenza possibile nel PTFP”*.

VISTA altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/2017/QMIG, nella quale viene enunciato il seguente principio di diritto: *“La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente”*;

PRECISATO che il piano triennale del fabbisogno di personale, può essere modificato e/o integrato di anno in anno, oltre che in corso d’anno, in relazione all’evoluzione del quadro organizzativo/funzionale interno all’Ente, ai mutevoli obiettivi della generale azione amministrativa e previa verifica della sussistenza del rispetto dei vincoli derivanti dal quadro normativo di riferimento;

DATO ATTO che il piano del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie del bilancio di previsione 2021-2023 in cui sono previste le risorse necessarie a garantire la copertura della spesa relativa all’attuazione del piano di sviluppo;

VISTO l’art.19, comma 8 della l.n.448/2001(Finanziaria 2002) che dispone:” *A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

ACQUISITA la certificazione da parte del Revisore dei conti, di cui al verbale n. 5 del 09/09/2021 (agli atti del servizio personale), il quale ha accertato che il documento programmatico allegato alla presente deliberazione è improntato al rispetto del principio di contenimento della spesa di cui all’art. 19, comma 8, della L. n.448/2001, all’art.1 commi 557, 557-bis e 557-quater della L. n.296/2006;

RITENUTO pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, di procedere all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale all'adozione del presente provvedimento in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Stefania Caviglia;

ACCERTATO che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni da parte Dott.ssa Stefania Caviglia;

VISTI i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data informazione alle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di evidenziare che le spese di personale risultano compatibili con i limiti e le soglie assunzionali previste dalla normativa vigente richiamate in premessa e come meglio specificate nella Tabella, **Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art.1, comma 557 e segg L.296/2006 e s.m.i., è pari ad euro 307.720,53 ovvero il valore medio di spesa del triennio 2011-2013 indicato quale parametro di riferimento, mentre la spesa del personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno 2021, ridotta della spesa delle cessazioni in corso d'anno e sommata a quella del personale che si prevede di assumere in ossequio al presente piano è pari ad euro 204.751,58, rientrante pertanto nei vincoli di spesa previsti dalle norme vigenti in materia;
4. di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 a tempo indeterminato quale risulta dal Prospetto, **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova attualmente copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023 come da Prospetto allegato C, fatte salve le necessarie e successive variazioni per la corretta allocazione a bilancio a seguito della assegnazione dei dipendenti;
6. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa in via telematica alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, dando mandato all'Ufficio risorse umane di curare il predetto adempimento;
7. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni 2021 - 2023 potrà essere integrato e/o modificato in relazione alla continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, nonché a seguito di sopravvenute esigenze organizzative ad oggi non prevedibili;
8. di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno sarà comunque oggetto di verifica e adeguamento con cadenza annuale;
9. di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere agli adempimenti necessari all'acquisizione dei profili professionali indicati nel piano dei fabbisogni secondo le modalità nello stesso stabilite;
10. di dare atto che le previsioni assunzionali deliberate con il presente provvedimento potranno perfezionarsi solo subordinatamente alla verifica del rispetto dei presupposti finanziari e normativi indicati nelle premesse;
11. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
12. di dare atto che la deliberazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione trasparente – in adempimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'avvio immediato delle procedure di assunzioni.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale dott.ssa Stefania Caviglia, esprime, **in ordine alla regolarità tecnica e contabile**, parere favorevole ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera b), dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Caviglia

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
CAVIGLIA MAURIZIO

Il Segretario Comunale
dott.ssa Stefania Caviglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 567 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/11/2021 al 24/11/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ceriana , lì 09/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
dott.ssa Stefania Caviglia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- ☐ Alla Prefettura di Imperia ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Ceriana, lì 09/11/2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Stefania Caviglia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-set-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Stefania Caviglia

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2021-2023							
ANNO 2021							
MODALITA' COPERTURA POSTI							
PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	N. POSTI DA COPRIRE	REGIME ORARIO	UTILIZZO GRADUATORIE proprie o di altri enti	CONCORSO PUBBLICO *	COSTO ANNUO compresi contributi e irap	NOTE
Istruttore servizi tecnici	C	1	tempo pieno 36 ore settimanali		1	€ 31.583,05	

[illegible]

ANNO 2023							
MODALITA' COPERTURA POSTI							
PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	N. POSTI DA COPRIRE	REGIME ORARIO	UTILIZZO GRADUATORIE proprie o di altri enti	CONCORSO PUBBLICO *	COSTO compresi contributi e irap	NOTE

* L'indizione dei concorsi e l'utilizzo delle graduatorie è comunque subordinato all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 34 bis d.lgs.165/2001 - mobilità obbligatoria

** Concorso pubblico già indetto o in corso di indizione

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2021	
Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2020	VALORE 1.100	FASCIA b
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNO 2020	VALORE 286.951,91 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2020		286.951,91 €	(a1)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2018	1.142.555,05 €	
	2019	1.142.787,51 €	
	2020	1.217.718,64 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		1.167.687,07 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	54.808,92 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.112.878,15 €	(b)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c) 25,78%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d) 28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e) 32,60%
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < o = (d))		31.331,24 €	(f)
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi		318.283,15 €	(f1)
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))			(g)
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi	2021		(h) 29,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		83.216,05 €	(i)
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		0,00 €	(l)
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) - Enti virtuosi		83.216,05 €	(m)
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (m)		370.167,96 €	(m1)
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - Enti virtuosi (m1) < (f)		318.283,15 €	(n)
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2021	318.283,15 €	(o)

NOTA BENE:

Se (c) è maggiore di (d) ma è inferiore a (e), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (c) è maggiore di (d) e maggiore di (e), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (i) è maggiore di (f), l'incremento di spesa non può essere superiore a (f).